

Via Palestro,81 – 00185 Roma Tel. 06.494991 protocollo@pec.agea.gov.it

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 29.2024

A TUTTI GLI AGRICOLTORI

AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

E P.C.

ALL' A.G.R.E.A

LARGO CADUTI DEL LAVORO, 6

40122 BOLOGNA

PEC: AGREA@POSTACERT.REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT

ALL' A.R.G.E.A VIA CAPRERA, 8 09123 CAGLIARI

PEC: argea@pec.agenziaargea.it

ALL' A.R.T.E.A.
VIA BARDAZZI, 19/21
50127 FIRENZE
PEC:ARTEA@CERT.LEGALMAIL.IT

ALL' A.V.E.P.A VIA N. TOMMASEO, 63-69 35131 PADOVA PEC: PROTOCOLLO@CERT.AVEPA.IT

ALL' ORGANISMO PAGATORE DELLA REGIONE

LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1
20100 MILANO

PEC: OPR@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT

ALL' APPAG TRENTO VIA G.B. TRENER, 3 38100 TRENTO

PEC: APPAG@PEC.PROVINCIA.TN.IT



ALL' ARCEA VIA E.MOLÈ 88100 CATANZARO

PEC: protocollo@pec.arcea.it

ALL' ARPEA VIA BOGINO, 23 10123 TORINO

PEC: PROTOCOLLO@CERT.ARPEA.PIEMONTE.IT

ALL' OP DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - OPPAB VIA CRISPI, 15 39100 BOLZANO PEC:ORGANISMOPAGATORE.LANDESZAHLSTELLE@PEC.PROV.BZ.IT

ALL' ORGANISMO PAGATORE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA

VIA LIRUTI, 22 33100 UDINE

GIULIA

PEC: OPR@CERTREGIONE.FVG.IT

AL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

- DIP.TO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
- DIR. GEN. DELLO SVILUPPO RURALE

VIA XX SETTEMBRE 20 00186 ROMA

Alla Regione Veneto

Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport Coordinamento Commissione Politiche agricole

area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

ALLA REGIONE ABRUZZO dpd@pec.regione.abruzzo.it;



ALLA REGIONE BASILICATA

<u>agricoltura@cert.regione.basilicata.it;</u> <u>ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicat</u> <u>a.it;</u>

ALLA REGIONE CALABRIA

 $\underline{\text{dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria}}\underline{\text{.it}}$

ALLA REGIONE CAMPANIA

psrcampania@pec.regione.campania.it

ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

AgrDga@postacert.regione.emilia-romagna.it

ALLA REGIONE FRIULI V.G. sviluppoagricolo@certregione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it

ALLA REGIONE LAZIO agrisostenibilita@regione.lazio.legalmail.it

ALLA REGIONE LIGURIA agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it

ALLA REGIONE LOMBARDIA agricoltura@pec.regione.lombardia.it

ALLA REGIONE MARCHE regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it

ALLA REGIONE MOLISE regionemolise@cert.regione.molise.it



ALLA REGIONE PIEMONTE agricoltura@cert.regione.piemonte.it

ALLA REGIONE PUGLIA superficie.psr@pec.rupar.puglia.it

ALLA REGIONE SARDEGNA <u>argea@pec.agenziaargea.it</u>

ALLA REGIONE SICILIA servizio1ambiente@pec.dipartimentoagricoltu rasicilia.it

ALLA REGIONE TOSCANA
REGIONETOSCANA@POSTACERT.TOSCANA.IT

ALLA REGIONE UMBRIA
DIREZIONEAGRICOLTURA.REGIONE@POSTACERT.UMBRIA.IT

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA

AGRICOLTURA@PEC.REGIONE.VDA.IT

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO AGRICOLTURA@PEC.REGIONE.VDA.IT

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERV.AGRICOLTURA@PEC.PROVINCIA.TN.IT

AL COORDINAMENTO AGEA
VIA PALESTRO, 81
00185 – ROMA
PEC: PROTOCOLLO@PEC.AGEA.GOV.IT

ALLA SIN S.P.A. VIA CURTATONE, 4 D 00185 ROMA



PEC: PROTOCOLLO.SIN@PEC.IT

AL RTI LEONARDO S.P.A. (MANDATARIA) ENTERPRISE

SERVICES ITALIA S.R.L (GRUPPO DXC), ABACO S.P.A,
GREEN AUS S.P.A, E-GEOS S.P.A, LEONARDO S.P.A.

PEC: AGEA-L3@PEC.LEONARDO.COM

AL RTI EY ADVISORY S.P.A. (MANDATARIA) – ACCENTURE S.P.A. EY ADVISORY S.P.A. PEC: AGEA-L4@LEGALMAIL.IT

Oggetto: Istruzioni operative relative alle modalità per il pagamento di un acconto a fronte di elenchi di liquidazione trasmessi da AgriCat relativamente agli indennizzi da erogare ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 100/2023 – Denunce di sinistro presentate ad AgriCat entro il 15/09/2023 ai sensi della circolare AgriCat n. 4 del 30 agosto 2023.



INDICE

1.	PREMESSA	7
2.	QUADRO NORMATIVO	
3.	CONTROLLI PREVISTI SUGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZ	
	DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N. 100/2023	8
4.	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	9
5.	PAGAMENTI SUPERIORI A € 5.000 (ARTICOLO 48-BIS DPR 29 SETTEMBRE	
	1973, N. 602)	9
6.	DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA	
7.	CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DI UN ACCONTO DEGLI INDENNIZZI DA	
	EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N. 100/2023 A FRON	ITE
	DI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE TRASMESSI DA AGRICAT	
8.	MODALITÀ DI PAGAMENTO	11
9.	COMUNICAZIONI	12
10.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12
11.	RINVIO	12
12.	ACCESSO AGLI ATTI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI	13
13.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI	
	ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	13
ΔΙΙ		16



1. PREMESSA

L' art. 12 della Legge 31 luglio 2023 n. 100, definisce che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La condizione, per poter usufruire di tali interventi, è quella di aver subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, e che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito dalla Legge del 31 luglio 2023 n. 100, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.

Secondo quanto indicato nell' art. 12, comma 4, della Legge 31 luglio 2023 n.100, le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono presentate al soggetto gestore del Fondo, denominato AgriCat, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione ai sensi del comma 2, AgriCat provvede al ricevimento della denuncia di sinistro, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Al fine di poter beneficiare di quanto già citato sono state messe a disposizione le risorse in conto residui del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 5 lettera b).

Le denunce di sinistro sono state presentate, ai sensi della Circolare AgriCat n.2 dell'11 maggio 2023, entro il 15/9/2023, dalle aziende danneggiate, attraverso il portale AgriCat come da Circolare AgriCat n. 4 del 30 agosto 2023 avente oggetto "Riforma della politica agricola comune 2023-2027. Reg. (UE) n. 2115/2021, artt. 69, lett. f) e 76 – Copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità – proroga dei termini di presentazione della denuncia di sinistro al 15 settembre 2023.", e sono state valutate dallo stesso Soggetto Gestore del Fondo di mutualità, in ottemperanza al PGRA 2023 (articolo 3, comma 5 "La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve essere quella realmente ottenibile dagli appezzamenti assicurati e deve comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna produzione vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale).

Le succitate denunce sono istruite per l'ammissione dell'aiuto da AgriCat, che trasmette ad Agea gli elenchi di liquidazione dei soggetti da indennizzare, nei limiti della disponibilità delle



risorse di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 12, secondo le procedure di cui all'articolo 1 comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste con i Decreti Ministeriali di seguito indicati, ha disposto, in favore di Agea, i fondi, per un importo totale di 50.000.000,00 di euro, necessari per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023:

- o Decreto Ministeriale n.662666 del 30/11/2023, a titolo di anticipo, 21.869.827,78 euro;
- o Decreto Ministeriale n 62696 del 08/02/2024, a titolo di saldo, 28.130.172,22 euro.

Le presenti Istruzioni operative descrivono i controlli previsti sugli elenchi di liquidazione degli indennizzi da erogare ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 100/2023. L'erogazione avviene con la formula dell'acconto, in considerazione che gli importi degli elenchi acquisiti con protocollo n. 20305 dell'11 marzo 2024 sono da ritenersi non consolidati e, pertanto, con possibili variazioni delle quantità economiche riconoscibili a titolo di indennizzo.

2. QUADRO NORMATIVO

I riferimenti normativi sono riportati in Allegato I.

3. CONTROLLI PREVISTI SUGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N. 100/2023

Gli elenchi di liquidazione trasmessi da AgriCat si riferiscono a soggetti destinatari dei risarcimenti richiesti con denunce di sinistro presentate ad AgriCat, ai sensi della Circolare AgriCat n. 2 dell' 11 maggio 2023.

AgriCat, provvede al ricevimento della denuncia di sinistro, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione che trasmette ad Agea.

Agea è individuata quale soggetto preposto alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti, sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi da AgriCat, e alla verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio privati o pubblici.

Agea esegue, oltre ai controlli di pagabilità, previsti dagli obblighi di legge (antimafia, sospensioni, etc.) le verifiche, prima della autorizzazione per il pagamento, finalizzate ad intercettare eventi accaduti nel periodo intercorrente tra la predisposizione dell'elenco di liquidazione trasmesso da AgriCat e l'emissione del pagamento stesso.

Qualora a seguito di tali controlli si riscontrassero problematiche afferenti all'assenza o l'errata indicazione delle già menzionate informazioni, rilevanti per il pagamento, ad es. dati mancanti/errati del conto corrente o richiedente deceduto, il soggetto non viene ricompreso nell'elenco di pagamento.



4. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

AGEA, ai fini del pagamento dell'indennizzo, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente. L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica della regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

5. PAGAMENTI SUPERIORI A € 5.000 (ARTICOLO 48-BIS DPR 29 SETTEMBRE 1973, N. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il richiedente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

6. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011, aggiornato alla legge n. 161 del 19 novembre 2017, qualora l'importo dell'indennizzo richiesto sia superiore ai limiti vigenti, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato decreto legislativo "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della



documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della già menzionata banca dati previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture. AGEA effettua la verifica prevista dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia, secondo le modalità previste dalla circolare AGEA coordinamento n. 76178 del 03/10/2019 concernente la "procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6/11/2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni" e dalle apposite Istruzioni operative dell'OP AGEA. A seguito delle modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia, l'Organismo Pagatore Agea ha l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo dell'indennizzo da erogare, sia superiore ai limiti in vigore previsti dalla normativa vigente.

L'informazione relativa alla presentazione delle dichiarazioni nonché l'elenco dei soggetti e le informazioni in esse riportati, devono essere inseriti in apposita sezione del fascicolo aziendale. In particolare, in assenza di dette informazioni, non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

Ciascun Organismo Pagatore competente provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla circolare n. 76178 del 03/10/2019. Si precisa che non è necessario acquisire informazioni antimafia aggiuntive in caso di concessioni demaniali presenti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale. Le suddette informazioni costituiscono la banca dati delle dichiarazioni dei beneficiari e sono utilizzate da AGEA per la già menzionata consultazione presso la BDNA secondo le modalità definite nella circolare del 3 ottobre 2019.

I controlli prevedono, alternativamente che:

- la comunicazione/informazione antimafia attesti che non sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs. n. 159/2011 e non sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa;
- la comunicazione/informazione antimafia sia stata richiesta ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art. 92, commi. 2 e 3 del D.lgs. 159/11 è possibile procedere al pagamento dell'indennizzo richiesto, salvo ripetizione dell'indebito, decorsi 30 giorni dalla data di richiesta alla Prefettura, ovvero immediatamente nei casi di urgenza.

La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta l'impossibilità del pagamento degli indennizzi da erogare da parte dell'Organismo Pagatore, ferma restando l'applicazione della Circolare Agea n. 3767 del 20 gennaio 2022.

7. CONDIZIONI PER L' EROGAZIONE DI UN ACCONTO DEGLI INDENNIZZI DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N. 100/2023 A FRONTE DI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE TRASMESSI DA AGRICAT.



Con nota prot. 20305 dell'11 marzo 2024 sono pervenuti, da parte di AgriCat, gli elenchi di liquidazione ad Agea, con i relativi importi, non definitivi, da corrispondere per i soggetti ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 12 Legge 31 luglio 2023 n. 100.

Al fine di garantire una più rapida erogazione dell'aiuto, in linea con le necessità delle parti, l'Organismo pagatore AGEA eroga un acconto pari al 50 percento degli importi indicati negli elenchi di liquidazione trasmessi da AgriCat, sottoponendo tale pagamento anticipato a clausola risolutiva.

Con successive Istruzioni operative di integrazione alle presenti di cui in oggetto, saranno definite le condizioni di pagamento a saldo, compresa la verifica della sovracompensazione, che è operata da AGEA ai sensi dell'art.12, comma 4 della L. 31 luglio 2023 n. 100 e dell'art.24 del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023.

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli indennizzi è subordinata alla presenza di un codice IBAN che sia corretto, collegato ad un conto corrente attivo e che non sia dichiarato in più di un fascicolo aziendale secondo le disposizioni previste nella pertinente normativa AGEA in materia di controlli sui codici IBAN (AGEA.2010.UMU.953 del 28 maggio 2010, AGEA.UMU.2010.815 del 28 aprile 2010, AGEA.UTU.2016.181 del 26 febbraio 2016, AGEA.UTU.2016.330 del 28 aprile 2016, AGEA Prot. N. 0015526 del 05.07.2016)

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."

Gli accrediti disposti hanno, per gli organismi pagatori, effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'indennizzo deve indicare obbligatoriamente, pena l'esclusione dal pagamento, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il richiedente stesso;



nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC/Swift, che è il codice di identificazione della banca.

Il richiedente è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato nella denuncia di sinistro su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati nella denuncia di sinistro;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;
- l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario;
- la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del produttore circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

9. COMUNICAZIONI

L'Organismo pagatore Agea comunica ad AgriCat gli esiti dei pagamenti effettuati. Gli elenchi dei pagamenti erogati, compresi i pagamenti non andati a buon fine, sono resi disponibili ai CAA sul portale di Agea tramite elenchi suddivisi per competenza.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto è AgriCat società per la gestione del Fondo mutualistico nazionale, per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituita da Ismea con atto costitutivo del 21 luglio 2022 "ad eccezione di quanto normato all'articolo 1, comma 517 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 per cui è legittimato l'Organismo Pagatore AGEA.

11.RINVIO



Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Istruzioni Operative, valgono le disposizioni ministeriali o attuative già in vigore, nonché quelle emanate dalla scrivente Agenzia.

12. ACCESSO AGLI ATTI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Agea è responsabile del trattamento limitatamente a quanto previsto normato all'articolo 1, comma 517 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, riguardante la verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. Pertanto, Agea potrà rispondere limitatamente a richieste riguardanti l'applicazione di sovracompensazione e ai controlli descritti nelle presenti istruzioni operative.

Eventuali richieste di accesso agli atti riguardanti la determinazione dell'importo erogabile sono competenza di AgriCat, e ad essa dovranno essere indirizzate.

Conformemente alle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e in aderenza alle norme in materia di partecipazione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., la consultazione dello stato del procedimento è effettuabile sul sistema SIAN.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di consultazione del procedimento amministrativo e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i richiedenti l'indennizzo in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA https://www.agea.gov.it/portale-agea/);
- per i richiedenti l'indennizzo che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.



Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i, - richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. Finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o Aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; b. Accertamenti amministrativi e gestione del contenzioso; c. Adempimento di disposizioni nazionali; d. Obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. Gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti delle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").



Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento dei dati relativi agli indennizzi erogati è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: https://www.agea.gov.it/portale-agea/.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.I
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: f. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy; g. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'AGEA all'indirizzo https://www.agea.gov.it/portale-agea/.

II Direttore

Pier Paolo Fraddosio



ALLEGATO I

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi;

Legge del 31 luglio 2023 n. 100 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38 così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

Legge 21 settembre 2022, n. 142 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, l'articolo 1 commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, finalizzato agli interventi di cui agli artt. 69, lett. f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021 con cui vengono affidate ad Ismea le funzioni di soggetto gestore del Fondo, da esercitarsi attraverso una società di capitali dedicata e stabilito che i criteri e le modalità di intervento del Fondo stesso sono definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 102/2004;

Atto costitutivo del 21 luglio 2022 e lo Statuto della società "AGRICAT S.R.L." istituita da Ismea per la gestione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità;

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Decreto Ministeriale 30 dicembre 2022 n. 667236, recante "Disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234";



Decreto Ministeriale 8 febbraio 2023, n. 64591 recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2023 e, in particolare, il Capo VI che stabilisce criteri e modalità di intervento per l'anno 2023 del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole;

Decreto Ministeriale 5 aprile 2023 n.193990 recante approvazione del Regolamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Delibera del Consiglio Dei Ministri 4 maggio 2023 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. (23A03033) (GU Serie Generale n.118 del 22-05-2023);

Delibera del Consiglio Dei Ministri 23 maggio 2023 Estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023. (23A03166) (GU Serie Generale n.125 del 30-05-2023);

Delibera del Consiglio Dei Ministri 25 maggio 2023 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze. (23A03236) (GU Serie Generale n.128 del 03-06-2023)

Decreto Ministeriale 3 novembre 2023, n. 611452 recante approvazione del Regolamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi dell'articolo 11 del DM 30 dicembre 2022, n. 667236;

Decreto Ministeriale del 12 settembre 2023, n. 473460 - Decreto di declaratoria di calamità naturale verificatasi nei territori della Regione Emilia- Romagna dal 1° al 17 maggio 2023- Pubblicato sulla GU il 22 settembre 2023 n.222;

Decreto Ministeriale del 12 settembre 2023 n. 0473466 - Decreto di declaratoria di calamità naturale verificatasi nei territori della Regione Marche dal 16 al 18 maggio 2023 - Pubblicato sulla GU il 22 settembre 2023 n.222:

Decreto Ministeriale del 12 settembre 2023 n.0473440 - Decreto di declaratoria di calamità naturale verificatesi nei territori della Regione Toscana dal 1° al 17 maggio 2023 - Pubblicato sulla GU il 22 settembre 2023 n.222;

Decreto Ministeriale 30 novembre 2023, n.662666 inerente l'impegno e contestuale liquidazione a favore di Agea di fondi pari ad € 21.869.827,78 a titolo di anticipo, necessari per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ai sensi

Documento pubblico



dell'articolo 12, comma 5, lettera b) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Eventi Alluvionali 2023;

Decreto Ministeriale 08 febbraio 2024, n.62696 inerente I impegno e contestuale liquidazione a favore di Agea di fondi pari ad € 28.130.172,22, a titolo di saldo, necessari per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Eventi Alluvionali 2023. Saldo

Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 3, comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali";

Nota AGRI-CAT S.R.L., in qualità di soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale AgriCat, previsto nel Piano Strategico della PAC, ad Agea prot. n 20305/2024 pervenuta in Agea l'11 marzo 2024 "Indennizzi da erogare ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 100/2023 – disponibilità elenchi di pagamento"

Nota Agea al Masaf del 12 marzo 2024 prot n. 20380 Indennizzi da erogare ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 100/2023 – "disponibilità elenchi di pagamento. Rif. Note Fondo AgriCat prot. Agea n. 20258 e n.20305 dell'11 marzo 2024";

Circolare AgriCat n. 1 del 6 aprile 2023 - Riforma della politica agricola comune 2023-2027. Reg. (UE) n. 2115/2021, artt. 69, lett. f) e 76 - Copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità - Manifestazione di interesse alla presentazione di una denuncia di sinistro;

Circolare AgriCat n. 2 dell' 11 maggio 2023- Riforma della politica agricola comune 2023-2027. Reg. (UE) n. 2115/2021, artt. 69, lett. f) e 76 - Copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità - Modalità operative per la presentazione di una denuncia di sinistro e per il perfezionamento della Manifestazione di interesse alla presentazione di una denuncia di sinistro per la campagna 2023;

Circolare AgriCat n. 4 del 30 agosto 2023 - Riforma della politica agricola comune 2023-2027. Reg. (UE) n. 2115/2021, artt. 69, lett. f) e 76 - Copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità - proroga dei termini di presentazione della denuncia di sinistro al 15 settembre 2023:

Ad integrazione si riporta la normativa attuativa di riferimento

Fascicolo Aziendale

Documento pubblico



- DM 12 gennaio 2015 n. 162, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120; DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Circolare AGEA prot. n. 24014 del 21 marzo 2022 Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/29013 Legge 241/90 e Lg 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 67143 del 12/09/2023 Disciplina relativa al fascicolo aziendale:
- Istruzioni operative n.90 del 3 ottobre 2023 "Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 2027"

Certificazioni antimafia

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; - decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218:
- Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante:
 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 Nota integrativa alla circolare AGEA prot.
 n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;



- Istruzioni O.P. AGEA n. 3 prot. n. ORPUM.2018.4464 del 22/01/2018 "Modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.e i. Procedura per la verifica antimafia";
- Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. Procedura per la verifica antimafia;
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 Acquisizione della documentazione antimafia modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 Acquisizione della documentazione antimafia modifiche ed integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 Interdittiva positiva antimafia seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022.

DURC (documento unico regolarità contributiva)

- Istruzioni operative del 9 settembre 2021 n. 84 Legge 20 marzo 2014, n. 34 Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva Integrazione documentale:
- Nota Agea COORD del 24 novembre 2021 n.79339 Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
- Nota Agea ORPUM del 27 gennaio 2022 n.5813 Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni:

Soggetti Deceduti

- Circolare AGEA ACIU prot.n.16382 del 07 luglio 2016 "Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare";
- Istruzioni Operative Agea ORPUM n.21 del 4 marzo 2022 Aiuti nazionali Comunicazioni relative a causa di forza maggiore del decesso del richiedente.

Accesso agli atti

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) "Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA";
- D.lgs. 30-12-2010 n. 235 Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- D.P.C.M. 22-7-2011 Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

